



# COMUNE DI ROCCAFORZATA

PROVINCIA DI TARANTO  
UFFICIO TRIBUTI

## I.M.U. 2013 – INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI VERSAMENTO SALDO – 16 DICEMBRE 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### NOVITA' DI RIFERIMENTO

- Art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;
- Artt. 9 e 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- Art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge 26/04/2012, n. 44;
- D.L. n. 54 del 21/05/2013;
- D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 124/2013;
- Art. 1, comma 1, del D.L. n. 133 del 30 Novembre 2013;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2013 (aliquote IMU anno 2013);
- Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/07/2012 (regolamento IMU);
- Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 25/11/2013 che conferma i valori approvati con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 17/04/2012 (valori minimi aree edificabili);

### ULTIME NOVITA'

Con Decreto Legge n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, **VIENE CANCELLATA LA PRIMA RATA I.M.U.**, esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:

- a. **Abitazione principale e relative pertinenze** (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- b. **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa pubblica**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. **Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- d. **Terreni agricoli**;
- e. **Fabbricati rurali** di cui all'art. 13, commi a, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Con Decreto Legge n. 133/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 281 del 30/11/2013) beneficiano dell'esclusione parziale del pagamento della SECONDA RATA IMU:**

1. **Gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;**
2. **Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari;**

3. **L'immobile utilizzato come abitazione principale dal coniuge assegnatario, in caso di separazione legale, della casa coniugale;**
4. **Gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, dal Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Personale appartenente alla carriera prefettizia;**
5. **Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;**
6. **I fabbricati rurali strumentali;**
7. **I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

**SONO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**

- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- La casa coniugale assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

|                              |
|------------------------------|
| <b>ALIQUOTE E DETRAZIONI</b> |
|------------------------------|

**NOVITA' 2013.** La legge di stabilità per l'anno 2013, Legge n. 228 del 24/12/2012, al comma 380 dell'articolo unico di cui si compone, apporta alcune novità alla disciplina dell'IMU per l'anno 2013:

- ✓ Viene eliminata la quota statale del tributo riservandola conseguentemente ai Comuni. I Comuni, pertanto, dall'01/01/2013 beneficiano dell'intero tributo per tutti gli immobili imponibili, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'aliquota standard dello 0,76%;

**ALIQUOTE.** Il Comune di Roccaforzata, con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2013, ha confermato le aliquote IMU anno 2012;

Pertanto per il calcolo della rata a SALDO dell'IMU anno 2013 (conguagliando quanto già versato con la rata di acconto), si dovranno applicare le seguenti aliquote:

|  |       |
|--|-------|
| ✓ aliquota base  | 0,76% |
| ✓ aliquota prevista per abitazione principale e relative pertinenze  | 0,40% |
| ✓ aliquota per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata | 0,40% |
| ✓ aliquota per unità immobiliare posseduta in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario   | 0,40% |
| ✓ fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011   | 0,20% |

SI AVVISA, INOLTRE, CHE PER L'ANNO 2013 SONO STATE CONFERMATE LE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE, STABILITE NELL'ANNO 2012, PER LE CATEGORIE :

|    |          |  |
|----|----------|--|
| a) | € 200,00 | dei soggetti passivi residenti, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |
|----|----------|--|

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
|           |                 | <b>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;</b>   |
| <b>b)</b> | <b>€ 200,00</b> | <b>alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</b> |

### Metodo di calcolo

- Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (D.Lgs.06/12/2011 n.201, art.13 comma 4):

| <b>Categoria catastale dell'immobile Tipologia</b> |   | <b>Moltiplicatore Imu</b> |
|--|---|---------------------------|
| A (tranne A/10)                                    | abitazioni  | 160                       |
| A/10   | uffici e studi privati  | 80                        |
| B  | collegi, scuole, ospedali, etc.                                 | 140                       |
| C/1  | negozi e botteghe   | 55                        |
| C/2 C/6 C/7  | magazzini, autorimesse, tettoie                                 | 160                       |
| C/3 C/4 C/5  | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140                       |
| D (tranne D/5)                                     | alberghi, teatri, etc.  | 65 (N.B. nel 2012 era 60) |
| D/5  | banche e assicurazioni  | 80                        |

- Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (D.Lgs. 30/12/1992 n°504).
- Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 25/11/2013 che conferma i valori delle aree edificabili approvati con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 17/04/2012 (valori minimi aree edificabili):

| <b>ZONA</b> | <b>VALORE MQ</b> | <b>NOTE</b>   |
|-------------|------------------|---|
| A           | € 70,00          | IL VALORE DI € 70,00/MQ E' RIDOTTO DEL 30% QUALORA NELLE ZONE A FIANCO INDICATE NON SONO STATE REALIZZATE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. |
| B1          | € 70,00          |   |
| B2a         | € 70,00          |   |
| B2c         | € 70,00          |   |
| C1          | € 70,00          |   |
| C2          | € 70,00          |   |
| C5          | € 70,00          |   |
| <b>ZONA</b> | <b>VALORE MQ</b> | <b>NOTE</b>   |
| C4          | € 22,00          | ZONE DI ESPANSIONE DEL VIGENTE P.U.G. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 17.03.2007.  |
| C6          | € 20,00          |   |
| C9          | € 20,00          |   |
| <b>ZONA</b> | <b>VALORE MQ</b> | <b>NOTE</b>   |
| D1          | € 5,00           | VALORE AREE PRODUTTIVE DEL VIGENTE P.U.G. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 17.03.2007.  |
| D2          | € 5,00           |   |

### **Zona del P.U.E. C7**

| <b>ZONA</b>  | <b>Valore unità immobiliare (così come definita dalla N.T.A. del P.U.E.)</b> |
|--|--|
| C7 lotto contenente la tipologia B (due unità immobiliari) | € 21.000,00 (mq 300 x 70,00 €/mq)  |

C7 lotto contenente la tipologia A e B2 (una unità immobiliare)

€ 17.000,00 (riduzione del 20% circa del valore dell'unità immobiliare della tipologia B)

SI COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DI PERMUTA TERRITORIALE CON IL COMUNE DI TARANTO, DAL 23.02.2006 I TITOLARI DI IMMOBILI ALLIBRATI AL **FG. 8** DOVRANNO VERSARE L'I.C.I. AL COMUNE DI TARANTO ANZICHÉ AL COMUNE DI ROCCAFORZATA, MENTRE I TITOLARI DI IMMOBILI ALLIBRATI AL **FG. 12** E AL **FG. 16 DALLA PART. 1 ALLA PART. 96** DOVRANNO VERSARE L'I.C.I. AL COMUNE DI ROCCAFORZATA ANZICHÉ AL COMUNE DI TARANTO.

## VERSAMENTO SALDO I.M.U.

Per tutte le tipologie di immobili, il versamento del saldo deve essere effettuato **entro il 16 Dicembre 2013** utilizzando il Mod. F24 (in vigore dal 2012).

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ROCCAFORZATA (TA)**

**H409**

I codici tributo utili alla compilazione del modello F24 per l'anno 2013.

- **3912** – IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- **3914** – IMU per terreni
- **3916** – IMU per aree fabbricabili
- **3918** – IMU per altri fabbricati (esclusi immobili D)
- **3925** – IMU per immobili Cat. Catastale D (Quota Stato)
- **3930** – IMU per immobili Cat. Catastale D (INCREMENTO COMUNE OLTRE IL 0,76%)

Si ricorda che non si eseguono versamenti per importi complessivi inferiori ad € **12,00** (art. 15 del Regolamento generale delle Entrate – C.C. n. 19 del 02/05/2007).

## DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

- ✓ Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nell'anno 2013, potranno essere dichiarate al Comune entro il **30 Giugno 2014** (art. 10, c. 4 del D.L. 35/2013).
- ✓ Ulteriori informazioni non riportate nel presente avviso, sono reperibili nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U., adottato con deliberazione del C.C. n. 6 del 31/07/2013 e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Roccaforzata: [www.comune.roccaforzata.ta.it](http://www.comune.roccaforzata.ta.it) Sezione Tributi

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Roccaforzata – Via Giovanni XXIII°, 8 – 74020 Roccaforzata – Tel. 099 5929243 – Fax 099 5916940 – email: [tributi.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it](mailto:tributi.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it)

Roccaforzata, 03/12/2013

Il Funzionario Responsabile  
Avv. Angela Nozzi